REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Rita Maria MANCUSO PRESIDENTE Rel.

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE

Dott. Maurizio ALZETTA CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al **n.ro 392/2022 R.G.L.**

promossa da:

[redacted] **S.C., c.f. e P. Iva.** [redacted] già [redacted] S.C., con sede in Como, via [redacted] in persona del Procuratore speciale [redacted] corrente in Como,Via [redacted] rappresentata e difesa per delega in atti dagli avv.ti [redacted] e [redacted] e presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via [redacted] elettivamente domiciliata

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] residente in Nichelino, difeso e rappresentato giusta delega in atti dagli avv.ti

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d8Bec22b515db3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

[redacted] e [redacted] del Foro di Torino, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, [redacted]

APPELLATO

Oggetto: adeguamento retribuzione, Fondo FASIV, maggiorazioni.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 5.8.2022.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 16.11.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.10.2021 diretto al Tribunale di Torino, [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] (d'ora in avanti solo [redacted] e premesso che dopo la sua ammissione come socio era stato assunto alle dipendenze della stessa dal 9.8.2019, dapprima con contratto a tempo determinato poi prorogato e, a decorrere dal 1°.8.2020, a tempo indeterminato, di osservare un orario settimanale di 40 ore articolato su tre turni ed essere stato inquadrato nel livello D del CCNL Servizi Fiduciari (SEFI) svolgendo le mansioni di "operatore" analiticamente descritte nel ricorso, esponeva:

- di percepire, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23-24 del cit. CCNL, una retribuzione lorda onnicomprensiva di € 930 mensili e, pertanto, una retribuzione oraria di € 5,37 lordi, oltre l'importo di € 20 mensili previsto dal CCNL a decorrere dall'1.3.2016 a titolo di "copertura economica";

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

- che tale retribuzione violava l'art. 36 Cost., disposizione di immediata applicabilità, perché non era nè proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato nè sufficiente a garantire a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
- che altri lavoratori, non della Cooperativa convenuta, che svolgevano le sue stesse mansioni ed a cui veniva applicato il CCNL Multiservizi o il CCNL Terziario percepivano infatti una retribuzione superiore, dato che il CCNL Multiservizi prevedeva per un lavoratore di 2° livello una retribuzione lorda mensile di € 1.574,70 ed il CCNL Terziario, per un lavoratore di VI° livello, una retribuzione lorda mensile di € 1.323,94;
- che tenendo conto della retribuzione prevista dal CCNL Multiservizi e delle ore, risultanti dalle buste paga, da lui lavorate dalla data dell'assunzione fino al mese di agosto 2021, sussisteva pertanto un suo credito pari ad € 7.215,00;
- che inoltre la Cooperativa convenuta, non avendo mai corrisposto al FASIV il contributo previsto dall'art. 32 CCNL SEFI, era tenuta a corrispondergli l'ulteriore somma mensile di € 30 e, pertanto, complessivamente l'importo di € 840,00.

Richiamando anche copiosa giurisprudenza di merito, il [redacted] chiedeva conclusivamente al Tribunale di dichiarare la nullità/illegittimità dell'art. 23 CCNL e di condannare la convenuta

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

al pagamento della complessiva somma di € 8.055,00, oltre rivalutazione ed interessi.

In via subordinata il ricorrente lamentava che la convenuta gli avesse corrisposto maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno inferiori a quelle stabilite dal CCNL SEFI e ciò in forza del Regolamento Interno del maggio 2017 che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 L. n. 142/2001 cit., aveva previsto nell'ambito del piano di crisi aziendale il riallineamento progressivo delle maggiorazioni in questione a quelle previste dal CCNL SEFI entro il 1°.5.2021, termine poi postergato al 1°.5.2022 con delibera del 20.4.2021; deduceva il [redacted] la nullità delle delibere assembleari in ragione dell'insussistenza dello stato di crisi aziendale e dell'assenza del necessario requisito della temporaneità, sicchè concludeva chiedendo, per il caso di mancato accoglimento della domanda principale svolta ex art. 36 Cost., la declaratoria di nullità/illegittimità del Regolamento Interno del 2017 laddove aveva previsto maggiorazioni inferiori a quelle del CCNL SEFI , con riserva di agire in separato giudizio per la condanna della convenuta al pagamento delle somme così risultanti dovutegli.

Resisteva la Cooperativa che con la memoria di costituzione deduceva l'infondatezza di tutte le domande proposte dal ricorrente e ne chiedeva pertanto la reiezione con vittoria di spese.

Tentata invano la conciliazione della causa, acquisito in corso di causa il Regolamento Interno della società del 2018, autorizzato sul punto il deposito di note difensive, il Tribunale adito, con sentenza

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

n. 1122/2022 pubblicata il 12.7.2022, in accoglimento della domanda principale e di quella relativa al FASIV, dichiarava la nullità dell'art. 23 del CCNL SEFI ed il diritto del [redacted] a percepire una retribuzione base non inferiore a quella prevista dal CCNL Multiservizi per un lavoratore di 2° livello, condannava la Cooperativa convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 8.055,00, oltre rivalutazione ed interessi, ed a rimborsargli le spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello la SF con ricorso depositato il 5.8.2022 chiedendone in principalità la riforma con la reiezione delle domande del ricorrente e la condanna dello stesso alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi; in via subordinata la Cooperativa chiedeva che venisse rideterminato, anche tramite CTU contabile, l'ammontare delle differenze spettanti al [redacted] sulla base del CCNL Multiservizi tenendo conto di un orario di lavoro settimanale di 45 ore.

[redacted] si costituiva con memoria con la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. o, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c. nonchè l'inammissibilità delle nuove domande proposte e dei nuovi documenti depositati dalla società ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e chiedeva la reiezione del gravame proposto *ex adverso*; in via subordinata, nel caso di ritenuta legittimità dell'art. 23 del CCNL, il [redacted] chiedeva l'accoglimento della domanda subordinata già proposta col ricorso introduttivo (ed assorbita dalla

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

pronuncia di accoglimento del Tribunale) e, in via di ulteriore subordine, la declaratoria di illegittimità della mancata applicazione nei suoi confronti delle previsioni del Regolamento Interno del 2018 concernenti le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e domenicale, con riserva di agire in separato giudizio per la condanna al pagamento delle conseguenti differenze.

All'udienza di discussione del 1°.12.2022, dopo l'intervento dei difensori delle parti, la Corte ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto la domanda principale del sig. [redacted] e conseguentemente riconosciuto allo stesso il diritto ad un trattamento retributivo base non inferiore a quello previsto dal CCNL Multiservizi per un lavoratore di 2° livello sulla base di motivi che possono così sintetizzarsi :

- è pacifico in causa che il CCNL SEFI applicato dalla convenuta sia stato stipulato da OO.SS. maggiormente rappresentative e che la SF abbia erogato, come previsto dall'art. 3 L. n. 142/2001, un trattamento retributivo non inferiore ai minimi previsti da tale CCNL;
- la retribuzione dev'essere, ex art. 36 Cost., adeguata e sufficiente e, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, tale è presuntivamente quella prevista dal CCNL, potendo però tale presunzione essere vinta dalla

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

dimostrazione, da parte del lavoratore, della sua inadeguatezza secondo il parametro costituzionale;

- contratti collettivi diversi da quello applicato che regolano settori o attività affini possono sempre essere utilizzati quale parametro di raffronto per valutare l'adeguatezza della retribuzione e pertanto è infondata l'eccezione svolta dalla SEFI in relazione all'art. 39 Cost., non trattandosi, nel caso di accoglimento della domanda, di applicazione *tout court* di un CCNL diverso da quello applicato al rapporto ma soltanto di applicazione di un trattamento retributivo base quale proiezione di un parametro oggettivo rispettoso dell'art. 36 Cost.;
- il CCNL Terziario ed il CCNL Multiservizi prevedono per mansioni analoghe a quelle del ricorrente (custodia o sorveglianza non armata) retribuzioni mensili base superiori a quelle del CCNL SEFI ed è infondata la tesi della convenuta secondo cui tali retribuzioni non potrebbero paragonarsi a quella base prevista dal CCNL SEFI perché riguarderebbero una prestazione oraria settimanale di 45 ore anziché di 40 ore, dato che i primi due CCNL stabiliscono in effetti un orario di 45 ore alla settimana ma solo per i lavoratori discontinui, fra i quali non può annoverarsi il [redacted] stante le articolate mansioni da lui descritte nel ricorso introduttivo e non contestate dalla società;

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

- è inoltre da disattendere, perché generica, l'eccezione della società secondo cui occorrerebbe considerare, ai fini di tale valutazione, non solo la retribuzione base ma tutti gli emolumenti percepiti mensilmente dal lavoratore, dovendosi ritenere irrilevanti, e comunque non tali da spostare i termini della questione, sia il compenso corrisposto per il lavoro straordinario (ricompensato con una maggiorazione di € 0,80), sia l'elemento aggiuntivo mensile di € 20 erogato in conto di aumenti contrattuali futuri, sia la tredicesima mensilità (che consentirebbe di determinare la retribuzione globale di fatto a poco più di € 1.000,00 lordi mensili);
- come affermato da altra sentenza dello stesso Tribunale, in cui sono state analizzate le risultanze dell'audizione dei rappresentanti sindacali, l'adeguatezza della retribuzione prevista dal CCNL SEFI alla quantità e qualità del lavoro è già stata oggetto di valutazione in sede di contrattazione collettiva, ma risulta violato l'ulteriore e concorrente parametro della sufficienza del trattamento retributivo base previsto da tale contratto collettivo;
- la retribuzione base percepita dal [redacted] secondo quanto previsto dall'art. 23 CCNL SEFI, pari a meno di 1.000 euro lordi al mese e pertanto a poco più di 630,00 euro netti, è largamente inferiore alla soglia di povertà assoluta indicata dall'ISTAT per un nucleo familiare monoreddito di 4 persone che risiede in una città del Nord Italia con

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

popolazione superiore a 50.000 abitanti (€ 1.634,50) e ciò rende evidente, senza che debba ricorrersi al fatto notorio, che essa non è sufficiente a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa;

- ne discende la nullità degli artt. 23 e 24 del CCNL e della clausola del contratto individuale di lavoro che ha richiamato tali norme collettive e, ai fini della individuazione della retribuzione sufficiente, può farsi riferimento, come richiesto dal [redacted] alle condizioni retributive previste dal CCNL Multiservizi per un lavoratore di 2° livello in quanto adibito a mansioni affini e assimilabili a quelle da lui svolte.

Con la sentenza impugnata è stata altresì accolta la domanda del ricorrente relativa al pagamento dell'"elemento distinto della retribuzione" pari ad € 30 mensili ex art. 32 CCNL SEFI avendo il primo giudice ritenuto infondata la tesi della società secondo cui fosse il lavoratore, e non la società, tenuta a provvedere all'iscrizione del [redacted] presso il FISAV : essendo pacifico che la [redacted] non avesse versato a tale Fondo il contributo dovuto, spettava dunque al ricorrente l'importo richiesto pari a complessivi € 840,00.

Nell'appello la [redacted] censura la decisione sotto entrambi i profili deducendo in sintesi quanto appresso:

- il primo giudice non ha adeguatamente tenuto conto della presunzione di adeguatezza al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost. che assiste il trattamento economico

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

stabilito dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi della categoria e, quindi, nel caso, dal CCNL SEFI, stipulato dalla FILCAMS-CGIL, dalla FISASCAT-CISL e dalla UGL e, dal lato datoriale, da tutte le centrali cooperative operanti a livello nazionale (Assiv. Univ, Legacoop, Confcooperative e AGCI);

- tale presunzione è sì relativa, ma il ricorrente non ha dimostrato in causa l'effettiva inadeguatezza ed insufficienza della retribuzione percepita;
- il trattamento economico riconosciuto al ricorrente ai sensi del CCNL SEFI non può infatti essere comparato con quello previsto dagli altri contratti collettivi richiamati nel ricorso introduttivo sia per l'inesistenza di un principio di parità di trattamento fra i lavoratori svolgenti analoghe mansioni sia perché detti contratti collettivi riguardano settori diversi da quello della "vigilanza non armata" (laddove il CCNL SEFI attiene proprio al settore di attività di essa appellante) sia, inoltre, in ragione del differente orario di lavoro settimanale stabilito (rispettivamente di 40 e 45 ore), essendo a tale riguardo erronea, perché priva di adeguato supporto probatorio, l'affermazione del primo giudice secondo cui l'attività svolta dal [redacted] non sarebbe stata discontinua;
- considerata dunque la discontinuità delle mansioni espletate dal ricorrente, la sua paga oraria sulla base del CCNL Multiservizi sarebbe stata pari ad € 6,03 (€ 1.183 : 196 ore) e

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

pertanto così poco superiore a quella di € 5,49 percepita sulla base del CCNL SEFI (950 : 173 ore) da non consentire di pervenire alla declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL SEFI;

- la adeguatezza e proporzionalità della retribuzione percepita dal [redacted] è inoltre apprezzabile anche alla luce del CCNL SAFI e del CCNL AISS (docc. 25 e 26), anch'essi sottoscritti da OO.SS. maggiormente rappresentative, i quali, in relazione a posizioni lavorative assimilabili a quelle dell'odierno appellato, prevedono, il primo, una retribuzione oraria di € 5,87 ed il secondo una retribuzione variabile di € 1.183 statuizione del primo sia perché dovrebbe allora aversi riguardo, come statuito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, a compresa fra 5 e 5,31 €;
- inammissibilmente la sentenza ha fatto riferimento alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT per verificare la sufficienza della retribuzione, tenuto conto sia dell'estrema variabilità del valore-soglia in funzione di fattori estranei al rapporto di lavoro (numero ed età dei componenti della famiglia, regione geografica, tipologia del Comune di residenza) sia della circostanza che il [redacted] non ha allegato alcunchè in ordine alla composizione della sua famiglia ed allo stato patrimoniale della stessa;
- ha errato il Tribunale anche nell'interpretare l'art. 32 del CCNL SEFI giacchè il pagamento del contributo FASIV a carico del datore di lavoro non può prescindere da una

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

manifestazione di volontà del lavoratore e presuppone proprio l'iscrizione dello stesso al Fondo, mentre il [redacted] non ha provato nè di essere iscritto nè comunque di aver richiesto, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente, l'iscrizione al FASIV.

Le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellato sono infondate.

Non può anzitutto condividersi l'assunto della difesa del [redacted] secondo cui la SF, in violazione di quanto previsto dall'art. 434 c.p.c., si sarebbe limitata a riproporre nel ricorso le difese svolte nella memoria costitutiva di primo grado : l'appello infatti censura i singoli passaggi motivazionali della sentenza, indica in maniera sufficientemente chiara gli errori in cui il Tribunale sarebbe incorso e la diversa decisione che lo stesso avrebbe dovuto assumere e consente pertanto di ben individuare dove, perchè e come la sentenza dovrebbe venire riformata, dovendosi del resto rammentare che secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, ai fini dell'ammissibilità dell'appello secondo il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali ovvero la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (v. per tutte Cass., S.U., 16.11.2017 n. 27199, nonché da ultimo Cass., 17.12.2021 n. 40560).

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

Analogamente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che il ricorso d'appello contiene plurime e articolate censure alla sentenza del Tribunale che abbisognano di essere attentamente vagliate e non consentono pertanto di formulare, *prima facie*, un giudizio prognostico negativo circa la possibilità di accoglimento dell'impugnazione.

L'appello della [redacted] è, nel merito, parzialmente fondato.

Sulla questione principale di causa inerente la rispondenza del trattamento retributivo previsto dagli artt. 23-24 del CCNL SEFI si è formato presso questa Corte, sin dalla sentenza n. 679/21 resa in causa [redacted] e altri [redacted] srl, un orientamento favorevole alle tesi aziendali così da ultimo testualmente motivato (v. sent. n. 541/22 resa in causa RGL n. 291/22 Servizi Fiduciari Soc. [redacted]:

"E' anzitutto pacifico in causa che la Cooperativa Servizi Fiduciari abbia applicato ai propri dipendenti il CCNL vigilanza privata-servizi fiduciari che, incontestatamente, attiene proprio al suo settore di operatività ed è stato stipulato da oo.ss. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Deve dunque senz'altro presumersi, alla luce della costante giurisprudenza sul punto, che il trattamento economico previsto dal predetto CCNL risponda ai principi di

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Cost., in quanto frutto delle trattative intercorse fra le parti sociali.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che "*In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale – anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni – , con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità*" (cfr. ord. n. 944 del 20.1.2021).

L'inciso "*per i rapporti non tutelati da contratti collettivi*" rende evidente che vanno esclusi dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost. quei rapporti di lavoro, come quello oggetto di decisione, che sono regolati da contratti collettivi proprie del settore di operatività del datore siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e che rappresentano quindi il risultato delle trattative tra i soggetti istituzionalmente deputati a valutare le contrapposte esigenze economiche e a definire un assetto di interessi adeguato per entrambe le parti : v. sul punto Cass., nn. 7752/03,

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

5139/05, 19467/07, 23889/08 e 132/2002 secondo cui "*il legislatore tende a considerare, in linea generale, la retribuzione prevista dalla norma collettiva come il parametro più idoneo a specificare (nei confronti dei non iscritti) la retribuzione prevista dall'art. 36 Cost., attraverso l'adeguamento di questo principio alle contingenze reali, non solo temporali (con una norma che man mano si rinnova), bensì spaziali (con il rilievo dato anche ai contratti provinciali: d.l. 3 luglio 1986 n. 328 in legge 31 luglio 1986 n. 440). Fondamento di questo rilievo è la concreta vicinanza alla materia e l'adeguata garanzia di tutela degli opposti interessi, che rendono le strutture decentrate (per materia lavorativa o per territorio insediativo) idonee ad interpretare la volontà e le esigenze ed a costruire la norma del settore, conferendo minore approssimazione alla norma giuridica, quale interpretazione della volontà e delle necessità dei singoli. In base a questo rilievo legislativo, la retribuzione prevista dalla norma collettiva acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e di sufficienza. E poiché questo aspetto di adeguatezza investe le disposizioni economiche del contratto collettivo anche negli interni rapporti fra le singole retribuzioni, la singola disposizione del contratto è inidonea, di per sè sola, a costituire un interno parametro che consenta di accertare l'inadeguatezza (ex art. 36 Cost.) di altra disposizione dello stesso contratto*".

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

Ne risulta così valorizzato il principio dell'autonomia sindacale (art. 39, co. 4, Cost.) alla quale, nell'attuale quadro normativo, la contrattazione collettiva è demandata in via esclusiva, essendo le associazioni sindacali in grado di realizzare i più adeguati assetti degli interessi collettivi, in relazione alla concreta vicinanza delle associazioni stipulanti a ciascun ambito produttivo di riferimento, avuto riguardo alle reali caratteristiche dell'area contrattuale, ivi comprese le specifiche delle imprese operanti e le possibilità e/o le esigenze occupazionali, potendo sempre dette associazioni adeguare le scelte operate al momento del rinnovo contrattuale.

E' altresì pacifico che il CCNL Servizi Fiduciari attiene proprio al settore di operatività della società appellante; per altro verso non può sfuggire che gli altri Contratti Collettivi citati riguardano comunque settori ben differenti, essendo il CCNL Multiservzi rivolto ai dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (quali servizi di pulimento, disinfezione, derattizzazione, servizi di manutenzione, di controllo accessi, ausiliari museali ecc.) ed il CCNL Terziario ai dipendenti delle aziende operanti nel settore dell'alimentazione, fiori e piante, merci d'uso e affini, ausiliari del commercio ecc.

In altri termini, ciò che si vuol dire è che nell'individuazione di una determinata area contrattuale ben può presentarsi una segmentazione contrattuale, in astratto, trascersalmente

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

applicabile a diversi settori merceologici, ma allorchè ricorra una specifica contrattazione del settore che, come nel caso di specie, normalmente tiene conto delle caratteristiche e delle dimensioni delle imprese in esso operanti, oltrechè delle possibilità degli sbocchi occupazionali, nell'attuale sistema di contrattazione appare corretto attribuire specifica rilevanza alle concrete determinazioni dei soggetti stipulanti in merito all'area contrattuale in concreto da essi individuata.

(...) nel caso in esame non ricorre l'ipotesi della cd. contrattazione pirata e, al contrario, le OO.SS. stipulanti il CCNL Servizi Fiduciari sono quelle stesse associazioni maggiormente rappresentative che hanno stipulato anche gli altri CCNL menzionati.

Posto che il giudice non dispone della concreta vicinanza alla materia, di cui godono invece le associazioni sindacali stipulanti che hanno individuato i diversi livelli retributivi conme rispondenti alle specifiche esigenze del settore, non appare persuasivo nè coerente con l'attuale sistema contrattuale, nella situazione descritta, rimettere al Giudice il potere di sindacare tali livelli retributivi al fine di scegliere quello più alto, per poi applicarlo al singolo rapporto di Lavoro in contestazione.

In ogni caso la valutazione di adeguatezza della retribuzione, effettuata dal primo giudice con esclusivo riferimento alla retribuzione base, non appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata; si è infatti affermato che "*La*

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 2002" (v. Cass. n. 5934/2004). Ne deriva che la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non può scrutinarsi sulla base della singola clausola retributiva, ma deve tener conto del complessivo assetto della retribuzione, vale a dire della sua globalità e non delle singole componenti (v. Cass., nn. 162/2009, 6962/2016, 23696/2016).

Da ultimo, sotto il diverso profilo della sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., occorre ribadire che è improprio il riferimento al valore soglia di povertà assoluta indicato dall'ISTAT, trattandosi di un valore monetario che riguarda la spesaper consumi sostenuta da ciascuna famiglia e che viene determinato in relazione a diverse variabili (numero ed età dei componenti della famiglia, regione geografica, tipologia del Comune di residenza) : la funzione del calcolo in questione, volta a fornire indicazioni circa il paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, e l'estrema variabilità del "valore soglia" che viene determinato sulla base di fattori estranei al rapporto di lavoro, non consente in definitiva di considerare detto "valore soglia" un criterio utile

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

per la individuazione della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.".

L'odierno Collegio non ha motivo di discostarsi da siffatto orientamento, reputando solo opportuno aggiungere : 1) che il raffronto fra il CCNL SEFI ed il CCNL Multiservizi (posto dal Tribunale a fondamento della decisione) evidenzia comunque uno "scarto" retributivo tutt'altro che significativo, intuitivamente inidoneo a superare la presunzione di proporzionalità della retribuzione prevista dal CCNL SEFI, dato che, dovendosi ovviamente tenere conto del "normale" orario di lavoro, tale ultimo CCNL prevede per un lavoratore inquadrato come il [redacted] nel livello D, il cui orario di lavoro è di 40 ore settimanali, una retribuzione oraria pari ad € 5,37 (930: 173) laddove il CCNL Multiservizi prevede per il personale equiparabile di 2° livello, che osserva un orario settimanale di lavoro di 45 ore, una retribuzione oraria pari ad € 6,03 (1.183,50: 196); 2) che anche a ritenere, sotto il diverso profilo della sufficienza della retribuzione, che il "valore soglia" di povertà assoluta stabilito dall'ISTAT possa avere – come ritenuto dal primo giudice – una qualche funzione orientativa nel determinare la retribuzione "costituzionale", il [redacted] non ha dedotto nel ricorso introduttivo alcuna circostanza utile ai fini della sua utilizzabilità, omettendo invero di indicare sia la composizione della sua famiglia sia la complessiva situazione economica di essa.

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

Per le anzidette ragioni dev'essere dunque respinta la domanda del lavoratore appellato relativa all'adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.

Infondate sono invece le censure che la società appellante muove alla sentenza del Tribunale laddove ha accolto la domanda del [redacted] relativa al pagamento dell'"*elemento distinto della retribuzione*" di € 30 mensili previsto dall'art. 32 del CCNL SEFI per il caso di mancato versamento da parte del datore di lavoro del contributo dovuto al FISAV.

Detta disposizione contrattuale, che concerne l'assistenza sanitaria integrativa, prevede testualmente : "*Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12Euro/mese, a partire dal 1 luglio 2013, per l'iscrizione al Fondo F.A.S.I.V. Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 23*".

La tesi della società appellante secondo cui il versamento contributivo dovuto dall'azienda presupporrebbe la previa attivazione (qui assente) del lavoratore interessato che, quindi, dovrebbe autonomamente provvedere all'iscrizione al Fondo non trova alcun fondamento nel testo della disposizione, che si limita a

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

stabilire l'obbligo dell'azienda di versare un contributo per l'iscrizione al FASIV, ed è del resto smentita dalla mail del 4.3.2021 inviata dall'ufficio amministrativo del FASIV al difensore del [redacted] (v. doc. 24 lav.), mail in cui si precisa : a) che l'azienda, accedendo alla propria area riservata nel sistema operativo del FASIV, deve inserire i dati anagrafici relativi al lavoratore ed effettuare, tramite bonifico o F24, il pagamento del contributo mensile sin dalla data i assunzione; b) che solo a seguito di ciò il Fondo procede all'apertura della polizza sanitaria a favore del dipendente.

Non è dunque il lavoratore a doversi attivare per l'iscrizione al Fondo, ma è il datore di lavoro, com'è del resto logico essendo proprio lui il soggetto tenuto al versamento mensile, a dover provvedere all'iscrizione al FASIV del proprio dipendente.

Dunque, l'appello sul punto è infondato.

Nella propria memoria di costituzione di questo grado, il [redacted] ha riproposto in via di subordine la domanda già proposta in via subordinata in primo grado e sulla quale il Tribunale non s'è pronunciato avendo accolto, come visto, la domanda principale proposta dal lavoratore ex art. 36 Cost.

E' anzitutto incontroverso che la società abbia corrisposto all'appellato maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo e notturno inferiori a quelle previste dal CCNL SEFI e ciò in base alla delibera adottata dall'assemblea generale dei soci in data 8.5.2017 con la quale, in relazione alla situazione di crisi che

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

investiva il settore dei servizi fiduciari, venne approvato ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001 il "*piano di crisi aziendale*" che prevedeva, per i quattro anni successivi, maggiorazioni orarie per il lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo inferiori a quelle previste dal CCNL di riferimento, con un progressivo aumento di anno in anno fino al completo allineamento alle percentuali stabilite dal Contratto Collettivo a partire dalla data dell'1.5.2021 (v. doc. 5 lav. e doc. 5 soc.).

In corso di causa, senza alcuna opposizione della SF e con l'autorizzazione del Tribunale, il [redacted] ha depositato il nuovo Regolamento Interno approvato dall'assemblea dei soci il 13.9.2018 ed entrato in vigore il 16.9.2018 (v. doc. 39 lav.) il quale, senza fare menzione alcuna alla delibera del maggio 2017, ha previsto per i soci assunti con contratto di lavoro subordinato l'applicazione del trattamento economico complessivo minimo previsto dal CCNL SEFI e poi definito compiutamente il trattamento ad essi riservato, stabilendo nell'Allegato A l'applicazione delle maggiorazioni previste dal predetto CCNL relativamente al lavoro straordinario, festivo, supplementare, alle festività, alle ferie ecc.

Nelle note autorizzate depositate il 24.5.2022 la società convenuta ha sostenuto in sintesi che le previsioni del Regolamento 2018 non hanno trovato applicazione nei confronti del [redacted] in quanto con delibera del 20.4.2021 (da essa contestualmente prodotta sub doc. 26 e depositata peraltro anche dal [redacted] unitamente al ricorso

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

introduttivo sub doc. 36) l'assemblea generale dei soci, dato atto del perdurare della crisi aziendale di cui alla delibera del maggio 2017, ha previsto lo slittamento di un anno del piano di crisi e, pertanto, l'allineamento alle previsioni del CCNL a decorrere dall'1.5.2022.

Orbene, tanto esposto, va ancora osservato che il [redacted] nel ricorso introduttivo, ha contestato l'esistenza effettiva dello stato di crisi aziendale e dedotto l'assenza del requisito della temporaneità e chiesto quindi, sulla base di tali rilievi, l'accertamento della illegittimità/nullità del Regolamento del 2017 in punto maggiorazioni, riservandosi di agire in separato giudizio per la condanna della [redacted] al pagamento delle conseguenti differenze retributive (v. conclusioni).

A tale riguardo la Corte osserva quanto appresso:

a) sia al momento dell'ammissione quale socio sia al momento della sua assunzione quale lavoratore subordinato il [redacted] dichiarò di essere pienamente a conoscenza, di aderire ed accettare la delibera assunta dall'assemblea dei soci ex art. 6 L. n. 142/2001 in data 8.5.2017: a parte il poco comprensibile richiamo a tale delibera, dato che il [redacted] venne ammesso come socio ed assunto nel mese di agosto 2019 (v. doc. 1 lav. e doc. 6 soc.) e quindi quando già da oltre un anno era entrato in vigore il nuovo Regolamento del 2018 sopra visto, è comunque pacifico che mai egli provvide

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

ad impugnare detta delibera prima del deposito del ricorso introduttivo;

b) secondo la giurisprudenza della Cassazione, la L. n. 142/2001, nello stabilire il principio della inderogabilità *in peius* del trattamento economico minimo di cui all'art. 3, co. 1, ha previsto espressamente alcune eccezioni, tra cui quelle conseguenti alla deliberazione, ex art. 6 comma 2, del "piano di crisi aziendale" che può prevedere una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e forme di apporto anche economico da parte di questi, a condizione però della temporaneità dello stato di crisi e della previsione di un termine finale (v. per tutte Cass., n. 19096/2018); sempre la Cassazione ha però escluso che la carenza dei requisiti richiesti per l'adozione del "piano" ex art. 6 cit. possa determinare la nullità della relativa delibera assembleare, limitata ai soli casi disciplinati dall'art. 2379 c.c. di impossibilità o illiceità dell'oggetto, ritenendo piuttosto configurabile la sua annullabilità, con applicazione del relativo regime di impugnazione di cui all'art. 2377 c.c. (v. fra le altre, da ultimo, Cass., n. 2967/2021);

c) il [redacted] non ha tempestivamente impugnato nè la delibera dell'8.5.2017 nè quella del 20.4.2021, ma soprattutto non ha chiesto nel primo grado del giudizio, neanche dopo la produzione del nuovo e più favorevole Regolamento del

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

2018 e l'accettazione del contraddittorio sul punto da parte della società, l'applicazione di tale nuova regolamentazione neppure limitatamente al periodo intercorrente tra la data della sua entrata in vigore (16.9.2018) e la data della nuova delibera del 20.4.2021 che ha prorogato di un anno l'allineamento delle maggiorazioni *de quibus* alle previsioni del CCNL.

Per le ragioni appena esposte non può dunque trovare accoglimento la domanda subordinata proposta dall'appellato con il ricorso introduttivo, dovendosi infine rilevare l'inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c. della domanda da lui proposta in via di ulteriore subordine solo in questo grado del giudizio e volta ad accertare l'illegittimità della mancata applicazione nei suoi confronti del Regolamento del 2018, trattandosi appunto di domanda nuova mai proposta nel corso del primo grado.

Conclusivamente, dunque, in parziale accoglimento dell'appello della [redacted] dev'essere respinta la domanda di pagamento ex art. 36 Cost. proposta dall'odierno appellato col ricorso introduttivo e deve altresì essere respinta la domanda subordinata da lui proposta con il medesimo ricorso.

I contrasti giurisprudenziali sulla questione principale esaminata e la complessità comunque della fattispecie di causa giustifica, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.

P. Q. M.

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'appello,

respinge la domanda proposta da [redacted] nel ricorso introduttivo di pagamento delle differenze retributive pretese in relazione all'art. 36 Cost. e respinge altresì la domanda subordinata dell'appellato;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso all'udienza del 1°.12.2022.

LA PRESIDENTE Est.

Dott. Rita Maria MANCUSO

Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 48d88ec22b515dc3
Firmato Da: MANCUSO RITA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6ad783b4ff2141d2